

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello Presidente

dott. ssa Maria Antonia Maiolino Giudice

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore

nel procedimento n. 49/2014 promosso

da

S. in liquidazione

con gli avv. t. [redacted] ed [redacted]

Il Tribunale

letta l'istanza depositata in data 17 settembre 2014 con cui S. s.p.a. in liquidazione chiedeva l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti meglio specificati nell'istanza medesima;

esaminata la documentazione allegata;

visto il parere favorevole espresso dai Commissari Giudiziali;

ritenuto di dover svolgere le seguenti considerazioni, così osserva.

Anzitutto, nulla va disposto con riguardo al pagamento delle somme per i conguagli sui modelli 730, agendo, in tal caso, la società ricorrente quale sostituto d'imposta.

Va detto che i pagamenti rispetto ai quali l'odierna ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione attengono a debiti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma VI, l.f., trattandosi in un caso della asserita corresponsione in favore della mandante F - e per essa a F. Bank, cessionaria del credito sussistente in capo a F. - del prezzo delle [redacted] vendute da parte della S, a sua volta acquirente dei beni medesimi con riserva della proprietà; in un altro caso della

corresponsione del corrispettivo, appunto, spettante a PV in ordine all'attività di da quest'ultima eseguita per conto della S. ; infine, della corresponsione dei premi delle polizze assicurative spettanti ad L. ... s.r.l., in ordine ai prodotti e ai servizi di assicurazione da quest'ultima offerti.

Va, altresì, precisato che la ricorrente fonda la richiesta di autorizzazione in questione in base al disposto di cui all'art. 182 *quinquies*, comma IV, l.f., il quale, come noto, consente, nei casi ivi previsti, di effettuare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi.

Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che la fattispecie concreta non possa essere sussunta nell'ipotesi di cui al menzionato art. 182 *quinquies* IV comma l.f..

Presupposto imprescindibile per l'applicazione della norma *de qua* è che la domanda di ammissione al concordato preventivo attenga, appunto, ad un concordato con continuità aziendale, presupposto che, a quanto è possibile evincere, difetta nel caso che ci occupa.

Giova, infatti, ricordare che la "continuità" di cui alla norma in esame è esclusivamente la cosiddetta continuità in senso giuridico, ossia la "continuità" che, caratterizzandosi per il fatto di mantenere il rischio di impresa in capo al debitore, si realizza, ai sensi dell'art. 186 *bis* l.f., o mediante la prosecuzione dell'attività di impresa, o mediante la cessione dell'azienda in esercizio o mediante il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società.

Ebbene, nessuna di tali ipotesi pare prospettarsi nella fattispecie concreta.

La stessa ricorrente esclude la cosiddetta continuità diretta: la società è stata, infatti, posta in liquidazione e dichiara, allegando all'uopo documentazione (cfr. informazioni periodiche), che sono in corso trattative per la stipulazione di

A

accordi che prevedano l'affitto d'azienda eventualmente finalizzato alla cessione dell'azienda medesima.

Si aggiunga che proprio siffatta prospettazione – ribadita anche nell'istanza che ci occupa, ove si enuncia *l'affitto del ramo d'azienda finalizzato alla cessione dello stesso nell'ambito della procedura di concordato* – esclude la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito anche della cosiddetta continuità funzionale, posto che obiettivo dichiarato dell'imprenditore è quello di conservare l'esercizio dell'impresa in vista dell'affitto dell'azienda e della sua cessione nell'ambito della procedura, rispetto alla quale, peraltro, non vi è alcuna certezza.

Pur prescindendo dalla considerazione in base alla quale la cessione "nell'ambito della procedura" (cioè anteriormente all'omologa) prospetta un concordato di tipo liquidatorio, si osserva che, sebbene il contratto di affitto sia di per sé compatibile con lo strumento del concordato in continuità aziendale, va precisato che siffatta compatibilità presuppone, comunque, il fatto che l'affitto sia propedeutico alla successiva cessione dell'azienda funzionante al cessionario, oltre al fatto che tale cessione deve essere già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato.

Nulla di tutto ciò emerge dagli atti e dai documenti nella disponibilità di questo Tribunale e in ciò si ravvisa il limite del documento allegato all'istanza *de qua* sub n. 7, in cui, nella supposta attestazione, nonostante le conclusioni rassegnate, si dà atto della non disponibilità in capo al professionista firmatario delle linee guida del piano e della proposta concordataria.

L'ipotesi in esame è, dunque, riconducibile, al più, ad una mera continuità di fatto che, tuttavia, alcun rilievo ha ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 182 *quinquies*, IV comma, l.f..

Ne consegue che, non potendosi sussumere la fattispecie in esame nell'ipotesi di cui alla norma testé citata, la domanda va rigettata con riguardo alla richiesta del pagamento in favore di PVI s.r.l. e di I. s.r.l., laddove, con riguardo alla domanda di pagamento in favore di F. - e, per essa alla cessionaria F Bank -, vi è la necessità che l'odierna istante integri la domanda (nel termine di cui al dispositivo) dimostrando l'assunto in base al quale per i BENI rispetto ai quali è stata formulata l'istanza de qua intercorra tra la ricorrente medesima e la F un contratto di compravendita con riserva della proprietà.

Il Tribunale

p.q.m.

dichiara non luogo a provvedere in ordine al pagamento delle somme per i congruagli sui modelli 730;

assegna termine fino al 15 ottobre 2014 per fornire le integrazioni di cui in premessa;

rigetta per il resto l'istanza.

Si comunichi.

Così deciso in Padova, 2 ottobre 2014

Il Presidente
Caterina
dott. ssa Caterina Santinello

Depositato in Cancelleria
Padova, 08 OTT 2014
Il Cancelliere
Orly

